



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

prevenire è vivere

SEDE CENTRALE

LILT
Sede Centrale - Roma
2021U0001249 II/2 22/04/21



Avviso n. 16

Ai Coordinatori Regionali LILT

Ai Presidenti delle Associazioni
Provinciali LILT

Loro Sedi

Oggetto: nuovo contratto LILT – Snam. Visite di prevenzione oncologica ai dipendenti.

Si comunica che è stato rinnovato il contratto in oggetto che, differentemente dal pregresso, prevede la possibilità di adesione da parte di tutte le Associazioni LILT che siano ovviamente in grado di adempiere agli impegni contrattuali e che manifestino la disponibilità in tal senso.

Si ricorda che, ad oggi, le Associazioni LILT attive – alle quali si chiede comunque di riconfermare l'adesione rispondendo alla presente nota - sono: Alessandria, Bari, Bologna, Catania, Cuneo, Firenze, Genova, Lodi, Mantova, Milano, Napoli, Padova, Pavia e Torino. Per quanto sopra si invia, unitamente alla presente, il relativo contratto con gli allegati per le necessarie valutazioni da parte Vostra.

In attesa di cortese riscontro, si rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione. Con viva cordialità.

Il Responsabile Direzione e Gestione

Rag. Davide Rubinace

Il Presidente

Prof. Francesco Schittulli

ENTE PUBBLICO - MEDAGLIA D'ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA

00151 Roma - Via Alessandro Torlonia, 15 Tel. 06 4425971 ra Fax 0644259732 c.f. 80118410580 SOS LILT 890 066377 www.lilt.it E-mail: sede.centrale@lilt.it

Spett.le
SNAM S.p.A.
P.zza S. Barbara, 7
S. Donato Milanese (MI)
P. IVA 13271390158

Oggetto: Contratto n. 5000004355
Servizi di diagnosi precoce per i dipendenti del gruppo Snam

Con riferimento al Contratto di cui in oggetto, l'Appaltatore L.I.L.T. conferma di accettare integralmente e senza riserve quanto in esso contenuto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE E LEGALE RAPPRESENTANTE

Prof. Francesco Schittulli

Al sensi e per gli effetti dell'art. 1341 II° comma Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

art.	5	Fatturazione;
art.	6	Pagamento del prezzo;
art.	8	Durata del contratto;
art.	9	Dichiarazioni, oneri ed obblighi dell'Appaltatore di natura generale;
art.	10	Requisiti dell'Appaltatore
art.	16	Continuità dei servizi
art.	18	Assicurazioni, sinistri, indennità;
art.	23	Limitazioni della responsabilità
art.	25	Risoluzione;
art.	26	Recesso
art.	29	Antiriciclaggio
art.	32	Privacy
art.	33	Riservatezza del contratto

IL PRESIDENTE NAZIONALE E LEGALE RAPPRESENTANTE

Prof. Francesco Schittulli

ENTE PUBBLICO - MEDAGLIA D'ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA

01181 Roma - Via Alessandro Torlonia 15 Tel 06 4425979 Fax 06 44259747 e L. 50118410680 E.O.S. LILT 430 005877 www.lilt.it E-mail: sede.centrale@lilt.it



energy to inspire the world

Contratto aperto n. 5000004355 per servizi di diagnosi precoce per i dipendenti del gruppo Snam

snam
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino + 39 02.3703.1
www.snam.it

snam S.p.A.
sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale: Euro 2.735.670.475,56 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443
Partita IVA n. 13271390158



Indice

1. INTERPRETAZIONE E ALLEGATI	2
2. DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO	4
3. OGGETTO DEL CONTRATTO	5
4. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	6
5. FATTURAZIONE	7
6. PAGAMENTO DEL PREZZO	11
7. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	12
8. DURATA DEL CONTRATTO	12
9. DICHIARAZIONI, ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DI NATURA GENERALE	13
10. REQUISITI DELL'APPALTATORE	13
11. PERSONALE	14
12. Non applicabile	16
13. Non applicabile	16
14. NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEL LAVORATORE	16
15. TUTELA DELL'AMBIENTE	16
16. CONTINUITÀ DEI SERVIZI	17
17. ONERI DEL COMMITTENTE	17
18. ASSICURAZIONI, SINISTRI, INDENNITÀ	17
19. Non Applicabile	18
20. Subappalto	18
21. Non applicabile	18



22. RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
23. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ	19
24. AUTONOMIA	19
25. RISOLUZIONE	19
26. RECESSO	20
27. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	20
28. CESSIONE DEL CONTRATTO	21
29. ANTIRICICLAGGIO	22
30. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE	23
31. PROPRIETÀ INTELLETTUALE	26
32. PRIVACY	26
33. RISERVATEZZA	28
34. Non applicabile	29
35. LEGGE REGOLATRICE, FORO COMPETENTE E LINGUA	29
36. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	29
37. GESTORE DEL CONTRATTO E LUOGHI DELLE COMUNICAZIONI	30

Spett.

**LILT – Lega Italiana per la lotta
contro i tumori**

Via A.Torlonia 15

00161 - ROMA

Contratto n. 5000004355

Milano,

**Oggetto: Contratto per i servizi di diagnosi precoce per i dipendenti del gruppo
Snam**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alle intese intercorse per trasmetterVi il contratto in
oggetto (di seguito anche solo il “**Contratto**”), alle condizioni e in base ai
termini di seguito riportati

CONTRATTO

Snam S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza S. Barbara n. 7,
capitale sociale Euro 2.735.670.475,56 interamente versato, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13271390158, R.E.A.
Milano n. 1633443, Partita IVA n. 13271390158 (il “**Committente**”),

da una parte

e

LILT – Lega Italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Via A.Torlonia 15
00161 - ROMA, Codice Fiscale 80118410580 (l’“**Appaltatore**”)

dall’altra parte

(il **Committente** e l’**Appaltatore**, congiuntamente le “**Parti**”, e ciascuno una
“**Parte**”).

Con il **Contratto**, le **Parti** contraenti, desiderando essere legalmente obbligate,
convengono e stipulano quanto segue.



1. INTERPRETAZIONE E ALLEGATI

Convenzioni interpretative

- 1.1.1 Nel Contratto il riferimento ad Articoli, Paragrafi e Allegati deve intendersi fatto, rispettivamente, ad articoli, paragrafi e allegati del Contratto.
- 1.1.2 I titoli degli Articoli del Contratto e qualsiasi altra intestazione hanno una mera finalità di identificazione e pertanto non possono essere considerati come parte del Contratto né essere presi in considerazione ai fini di interpretare Articoli e Paragrafi del Contratto stesso.
- 1.1.3 L'espressione "giorno" o "giorni" si riferisce ai giorni solari. Resta inteso che il termine rimane invariato anche nel caso in cui spira in un giorno diverso da un giorno lavorativo.
- 1.1.4 L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle Parti.

Definizioni

- 1.1.5 In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del Contratto, ai fini del medesimo, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato a essi di seguito attribuito:
- 1.1.6 Omissis
- 1.1.7 "Familiare" indica, rispetto a una certa persona,
 - (a) il coniuge;
 - (b) i parenti in linea retta fino al secondo grado;
 - (c) i parenti in linea collaterale fino al quarto grado;
 - (d) gli affini fino al quarto grado;
 - (e) il coniuge di ognuna di tali persone; e
 - (f) ogni altro soggetto che condivide l'abitazione con tale persona.
- 1.1.8 "Gestore del Contratto" indica il rappresentante del Committente e dell'Appaltatore ossia il principale punto di riferimento per ciascuna Parte per l'esecuzione del Contratto, le cui principali competenze sono: la gestione dei rapporti tra le Parti a fronte del Contratto, la verifica dell'esatta esecuzione da parte delle Parti delle disposizioni contenute nel Contratto, il monitoraggio dei Servizi che vengono eseguiti.



- 1.1.9 **“Gruppo Snam”** indica Snam S.p.A. e le società da questa controllate. A tal fine per società **“controllate”** si intende ogni ente direttamente o indirettamente controllato (in base ai Principi Contabili Internazionali – IFRS 10 **“Bilancio consolidato”** e successive modifiche e integrazioni) da Snam S.p.A. o da una controllata della stessa, a seconda dei casi, in Italia o all'estero.
- 1.1.10 **“Leggi Anticorruzione”** indica il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo n.231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, l'UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
- 1.1.11 **“Luogo di Lavoro”** indica le sedi dove vengono espletati i Servizi di cui all'Articolo 5.
- 1.1.12 **“Normativa Antimafia”** indica il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, così come successivamente modificato, nonché tutta la normativa anche di fonte secondaria ovvero autorizzativa applicabile di volta in volta al Contratto.
- 1.1.13 Non applicabile
- 1.1.14 **“Personale del Gruppo Snam”** indica gli amministratori, dirigenti, membri degli organi sociali, dipendenti di società del Gruppo Snam.
- 1.1.15 **“Pubblico Ufficiale”** indica:
- (a) chiunque ricopra una carica pubblica nell'ambito della funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
 - (b) chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell'interesse di
 - (i) una pubblica amministrazione sovranazionale, nazionale, regionale o locale;
 - (ii) un'agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sovranazionale, nazionale, regionale o locale;
 - (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione;
 - (iv) un'organizzazione pubblica internazionale; o



- (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
 - (c) qualunque incaricato di un pubblico servizio; e
 - (d) qualunque Familiare di una delle persone sopra indicate e qualsiasi soggetto, persona fisica o ente, che agisca su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da (a) a (c) sopra indicate.
- 1.1.16 **“Revisore”** indica la società di revisione, lo studio legale, la società di indagini forensi o analogo operatore professionale designato da Snam per lo svolgimento degli audit previsti dal Contratto.
- 1.1.17 **“Servizi”** indica le attività che l’Appaltatore dovrà eseguire per il Committente ai sensi del Contratto.
- 1.1.18 **“Specifiche Tecniche”** indica il documento predisposto dal Committente in cui sono descritte le caratteristiche, le funzionalità e i requisiti dei Servizi richiesti dal Committente all’Appaltatore
- 1.1.19 **“Società Controllate/Collegate”** indica tutte le società controllate/collegate dal/al Committente, in via diretta e indiretta, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., ivi comprese quelle aventi sede all’estero.
- 1.1.20 **“Terzi”** indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti ivi compresi, ove applicabile, i dipendenti di tali parti.

2. DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO

2.1 Il Contratto, oltre che dalle presenti condizioni contrattuali, è formato dai documenti di seguito elencati e qui uniti quali allegati. I documenti che compongono il Contratto sono integrativi l’uno degli altri e devono essere interpretati sistematicamente. Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, si procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo il seguente ordine di priorità:

- (a) il presente Contratto e la relativa lettera di accettazione (la **“Lettera di Accettazione”**);
- (b) il Patto Etico e di Integrità ;
- (c) Specifica tecnica (Allegato A)
- (d) Associazioni LILT (Allegato B);
- (e) Protocollo medico (Allegato C);
- (f) Piano di diagnosi precoce (Allegato D);



- (g) Tabella riepilogativa prestazioni effettuate mensilmente (Allegato E);
- (h) Riepilogo annuale casi sospetti (Allegato F);
- (i) Tabella riepilogativa prestazioni annuali (allegato G);
- (j) Prospetto visite dipendenti Snam da inviare tramite e-mail (allegato H)
- (k) Elenco Corrispettivi
- (l) Informativa Privacy ;

2.2 Si precisa inoltre che il Contratto costituisce l'insieme degli accordi conclusi tra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi altro documento precedentemente prodotto.

2.3 Nessuna modifica del Contratto sarà valida se non concordata per iscritto tra le Parti stesse.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto ha ad oggetto la fornitura a favore del Committente dei seguenti Servizi: esecuzione da parte dell'Appaltatore, presso i propri spazi di prevenzione (ambulatori) presenti sul territorio nazionale o presso altre strutture con le quali collabora a livello locale attraverso le associazioni aderenti Provinciali, delle prestazioni indicate nella Specifica Tecnica e rivolte a tutti i dipendenti delle Società del Gruppo Snam e per i pensionati o il personale in mobilità delle stesse, limitatamente ad un anno dalla chiusura del rapporto aziendale, verso la corresponsione del Prezzo. I Servizi saranno svolti secondo quanto indicato nella Specifica Tecnica.

3.2 Omissis

3.3 Nello svolgimento dei Servizi, l'Appaltatore utilizzerà esclusivamente mezzi e/o strumenti di sua proprietà. Potranno essere utilizzati mezzi e/o strumenti di proprietà del Committente qualora ciò sia necessario per il migliore svolgimento dei Servizi. In tale caso l'Appaltatore sarà reso edotto dal Committente sul corretto utilizzo dei mezzi e/o degli strumenti e si impegna a garantirne una buona conservazione e una buona funzionalità. Inoltre, l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile: i) per gli eventuali danni arrecati ai mezzi e/o agli strumenti di proprietà del



Committente, fatta eccezione per il normale deterioramento causato dall'usura, ii) per gli eventuali danni che dovessero essere causati al Committente e/o a Terzi per un non corretto uso degli stessi. Pertanto, l'Appaltatore terrà indenne il Committente da qualsiasi richiesta di risarcimento da chiunque avanzata e relativa ai sopra menzionati danni.

- 3.4** Ai termini e alle condizioni del Contratto, l'Appaltatore eseguirà tutte le attività e fornirà tutte le prestazioni necessarie alla prestazione dei Servizi, comprese anche quelle non espressamente indicate nel Contratto stesso ma comunque necessarie per la prestazione dei Servizi, verso la corresponsione del Prezzo.
- 3.5** I Servizi sono affidati all'Appaltatore in via non esclusiva. Il Committente e le Società Controllate/Collegate non saranno pertanto soggetti ad alcun vincolo di esclusiva a favore dell'Appaltatore e potranno pertanto affidare ad altri soggetti attività di tipo uguale o simile a quelle previste dal Contratto.
- 3.6** Collaborazioni. Le due parti inoltre si accordano nel prendere parte a progetti e creazioni di gruppi di lavoro per informazioni e sensibilizzazione sulla prevenzione. In tal senso le due Parti si impegnano nella revisione (periodica) e divulgazione di un opuscolo informativo nel quale saranno presenti tutte le informazioni relative alla corretta prevenzione e diagnosi precoce dei tumori, firmato dalla LILT e Snam.

4. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Per accedere alle prestazioni presso le strutture dell'Appaltatore i dipendenti delle Società del Gruppo Snam, (i pensionati o il personale in mobilità, limitatamente ad un anno dalla chiusura del rapporto), dovranno presentarsi, previo appuntamento, muniti di documento di riconoscimento aziendale (per i pensionati o il personale in mobilità certificazione con data comprovante la risoluzione del rapporto aziendale) e di un documento di riconoscimento personale.

L'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi si impegna a:

- garantire che le visite previste nell'oggetto del Contratto vengano effettuate solo una volta all'anno o comunque sulla base del protocollo medico allegato. Le eventuali visite od esami non previsti nella Specifica Tecnica allegata al presente Contratto sono da considerarsi "personali" e dovranno essere regolate individualmente dai dipendenti del Committente e/o pensionati;



- garantire che le visite/esami dovranno essere effettuati entro un massimo di 30 giorni dalla prenotazione, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambulatorio prescelto;
- garantire che venga rilasciato al dipendente, al termine delle visite, un giustificativo per l'azienda attestante l'avvenuta prestazione;
- garantire che il Committente venga manlevato e tenuto indenne per ogni eventuale danno o richiesta di risarcimento che dovesse derivare durante l'esecuzione del servizio;
- garantire che i Servizi vengano eseguiti con la massima professionalità, al più alto livello di conoscenza clinico-medica, in ogni caso con la qualificata diligenza richiesta dai Servizi medesimi;
- elaborare una reportistica secondo quanto definito nell'art. "Reportistica" della Specifica Tecnica.

Si precisa inoltre che:

- le visite effettuate a coloro non in possesso dei requisiti definiti dal Committente ed ulteriori eventuali prestazioni effettuate ma non consentite, nell'arco dell'anno, dal protocollo sanitario, saranno considerate a carico dell'Appaltatore;
- la mancata disdetta preventiva da parte dei dipendenti non genererà alcun costo a carico del Committente.
- la presente convenzione avrà validità per le associazioni LILT che vi aderiranno, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo. Inoltre, si specifica che le prenotazioni dovranno avvenire per mezzo telefono contattando le Associazioni provinciali (cfr. link di cui all'allegato B) e non direttamente gli ambulatori.

5. FATTURAZIONE

Mensilmente e posticipatamente sarà emessa una nota di addebito per i Servizi resi nel mese precedente.

In allegato alle note di addebito dovranno essere presentati tutti i relativi moduli di avvenuta prestazione ed il riepilogo delle prestazioni mensili; ciò al fine di facilitare il lavoro di riscontro da parte del Committente.

Resto inteso che la fatturazione è subordinata al benessere del Gestore del contratto



- 5.1.1** Il Committente eseguirà la verifica dei Servizi svolti dall'Appaltatore. In caso di verifica con esito positivo, il Committente renderà disponibile all'Appaltatore, tramite il Portale Fornitori, il numero del modulo di acquisizione necessario per l'emissione della relativa fattura. In caso contrario l'Appaltatore dovrà eliminare le anomalie contestate. Resta inteso che nessun pagamento è dovuto dal Committente all'Appaltatore fino a quando il Committente renderà disponibile all'Appaltatore, tramite il Portale Fornitori, il numero del modulo di acquisizione necessario.
- 5.1.2** Ai fini dell'emissione della fattura elettronica (file XML) è necessario che la stessa riporti unitamente alle informazioni come previste per legge, quelle di seguito indicate.



INFORMAZIONI RICHIESTE	Indice Campo TECNICO XML
TOTALE FATTURA	2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento>
NR MDA (NR ATTESTAZIONE)	2.1.2.4 <NumItem>
SCADENZA PAGAMENTO	2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>
GESTORE CONTRATTO	2.1.3.4 <NumItem>
CONTRATTO	2.1.3.2 <IdDocumento>
IBAN	2.4.2.13 <IBAN>
CESSIONE CREDITO: INSERIMENTO DESCRIZIONE: - IL CREDITO DI CUI ALLA PRESENTE FATTURA NON È CEDIBILE A TERZI NEL CASO SIA AVVENUTA CESSIONE DI CREDITO AD UN FACTOR INDICARE: - IL CREDITO ALLA PRESENTE FATTURA È STATO CEDUTO A: NOME FACTOR	2.1.1.11 <Causale>
INDICARE: IMPRESE COMPONENTI ATI / RTI <i>(se applicabile)</i>	2.1.1.11 <Causale>
INSERIMENTO DI EVENTUALI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FATTURE PRECEDENTEMENTE TRASMESSE E ALLE QUALI SI COLLEGA IL DOCUMENTO PRESENTE; RIGUARDA I CASI DI INVIO DI NOTA DI CREDITO E/O DI FATTURE DI CONGUAGLIO A FRONTE DI PRECEDENTI FATTURE DI ACCONTO.	2.1.6 <DatiFattureCollegate>
ESIGIBILITA' IVA <i>(Valori ammessi: [I]: IVA ad esigibilità immediata [D]: IVA ad esigibilità differita [S]: Scissione dei pagamenti-split payment)</i>	2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>

La fattura elettronica (file XML) dovrà essere inviata al Sdi (Sistema di interscambio).

Il Codice destinatario del Gruppo SNAM per l'invio della fattura elettronica è il seguente:

9D20XIQ



Si richiede di valorizzare sempre tale informazione nel campo 1.1.4 <CodiceDestinatario> del tracciato XML.

Contestualmente all'invio della fattura elettronica (file XML) al SdI (Sistema di Interscambio), la stessa, in formato "pdf di cortesia", dovrà essere inviata al Gestore del contratto.

5.1.3 Qualora il Soggetto emittente fattura non sia tenuto all'obbligo della fatturazione elettronica, la modalità di invio della fattura, in formato pdf è la seguente:

(a) via e-mail al seguente indirizzo:

fatture.fornitori.mbx@snam.it

(b) in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta modalità di invio, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta al seguente indirizzo:

Snam S.p.A.
Unità CIPARC
c/o Sala Posta Snam S.p.A.
Piazza Supercortemaggiore 2/4
20097 San Donato Milanese (MI)

in copia al Gestore del Contratto:

Matteo Caserotti

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a: Snam S.p.A.

E dovrà riportare:

- (i) il numero e la data del presente Contratto;
- (ii) la descrizione dei Servizi effettuati;
- (iii) la dicitura "*Copia della fattura è stata inviata a ...*" con indicazione del Gestore del Contratto del Committente.
- (iv) ove applicabile la dicitura "il credito di cui alla presente fattura non è cedibile a terzi".



6. PAGAMENTO DEL PREZZO

- 6.1** Per l'esecuzione di tutte le attività del Contratto il Committente riconosce all'Appaltatore i prezzi indicati nell'Allegato corrispettivi nella misura del 100 % dell'imponibile e del 100% dell'IVA (qualora applicabile).
- 6.2** Il Prezzo verrà corrisposto a fronte di presentazione di regolare fattura, predisposta e trasmessa secondo quanto previsto nell'Articolo 5.
- 6.3** Il Committente corrisponderà all'Appaltatore l'intero importo della fattura, comprensivo di IVA (qualora applicabile), a 30 giorni dalla data di emissione previo benestare del Gestore del Contratto.
- 6.4** I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario.
- 6.5** Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del Prezzo, il Committente, a titolo di penale e con esclusione del diritto dell'Appaltatore al risarcimento del maggior danno, sarà tenuto a corrispondere interessi sugli importi fatturati e non pagati entro i termini pari a 1/365 del tasso Euribor a 12 mesi in vigore in ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 1 punto percentuale. Per la determinazione di tale tasso si fa riferimento alla tabella pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- 6.6** L'Appaltatore potrà cedere i propri crediti di pagamento delle varie tranche del Prezzo esclusivamente a favore della Società MBFACTA S.p.A. – Gruppo Bancario Mediobanca, Via Siusi 7 - 20132 Milano o, in alternativa, di altra primaria società di factoring individuata dal Committente.
- 6.7** Scissione dei pagamenti (Split Payment)

Snam S.p.A. – in quanto Società quotata nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana – rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'articolo 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 e pertanto, con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura nei suoi confronti, è tenuta al versamento dell'IVA relativa, in applicazione della disciplina di scissione dei pagamenti (o split payment).

Pertanto, in vigenza delle disposizioni sopra citate e fino a loro eventuale abrogazione per tutte le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 nei confronti di Snam S.p.A. (ad esclusione di quelle per le quali Snam S.p.A. è già debitrice d'imposta, per esempio quelle soggette al regime di reverse charge):

- le relative fatture dovranno evidenziare distintamente:
- la base imponibile;
- l'aliquota e l'ammontare dell'IVA;



- . l'ammontare da pagare (al netto dell'IVA);
- . il riferimento normativo: "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti - Art.17-ter DPR 633/72 - Split Payment", o annotazioni similari.
- le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione, qualora dovuta, non potranno essere processate, né liquidate. Tali fatture saranno quindi respinte e andranno da Voi rettificate.
- l'IVA esposta in fattura non verrà a Voi versata da Snam S.p.A., ma liquidata direttamente all'Erario. Tali importi, quindi, non concorreranno alla determinazione della vostra liquidazione IVA periodica.

7. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

7.1 I Servizi potranno essere svolti presso i seguenti Luoghi di Lavoro:

- a) le sedi dell'Appaltatore e/o dei Terzi dell'Appaltatore;

Si precisa che l'elenco degli ambulatori aggiornato è disponibile sul sito del fornitore (link presente in allegato B).

7.2 Il luogo di esecuzione delle prestazioni sarà stabilito di volta in volta, a seconda delle esigenze del Committente.

7.3 Se necessario ai fini della prestazione dei Servizi, il Committente potrà mettere il proprio personale e/o il proprio supporto logistico a disposizione dell'Appaltatore, secondo le modalità concordate di volta in volta dalle Parti.

8. DURATA DEL CONTRATTO

8.1 Il Contratto decorre a partire dalla data di stipula (la "Data di Efficacia") e si intende valido sino al 31/12/2023

8.2 Le Parti concordano che tutte le attività ricevute dall'Appaltatore entro il termine di durata del Contratto dovranno essere condotti a termine secondo le modalità e i termini di cui al Contratto.

8.3 Omissis

8.4 In ogni caso, l'efficacia del Contratto è subordinata al completamento di tutte le verifiche relative all'accertamento dei requisiti dell'Appaltatore.



9. DICHIARAZIONI, ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DI NATURA GENERALE

- 9.1** L'Appaltatore dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnici/professionali e dell'esperienza richiesta per lo svolgimento dei Servizi e si impegna, per tutta la durata del Contratto, ad eseguire i Servizi con la massima diligenza e perizia professionale sia nell'applicazione delle conoscenze tecniche sia nell'organizzazione delle risorse da impegnare per il perseguimento del risultato finale, il tutto a propria cura e spese e secondo standard di elevato livello qualitativo.
- 9.2** Sono a totale carico dell'Appaltatore e compresi nel Prezzo tutti gli oneri derivanti dal Contratto per la corretta e regolare prestazione dei Servizi.
- 9.3** A titolo esemplificativo, si intendono a suo carico gli oneri relativi a:
- a) l'adempimento delle proprie obbligazioni nel rispetto delle normative vigenti e sopravvenute, oltreché delle indicazioni/contenuti descritti nell'Allegato C "Specifiche Tecniche" del Committente;
 - b) le attività e le misure di sicurezza relative al presente Contratto;
 - c) Omissis
 - d) Omissis
 - e) ove necessario, l'esecuzione del lavoro in team con personale del Committente e/o consulenti esterni individuati dal Committente stesso;
- 9.4** Qualora venisse accertata la violazione degli obblighi di cui al presente Articolo, il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 25.
- 9.5** É necessario che l'Appaltatore provveda ad accreditarsi/registrarsi sul Portale Fornitori di SNAM, raggiungibile con il link:
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=tl_it
anche ai fini del processo autorizzativo di fatturazione elettronica.

10. REQUISITI DELL'APPALTATORE

- 10.1** L'Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, dovrà:
- (a) possedere requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;



- (b) non rientrare nell'ambito di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui alla Normativa Antimafia;
- (c) non rientrare nell'ambito di una situazione relativa a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui alla Normativa Antimafia;
- (d) rispettare quanto contenuto nel patto etico e d'integrità, sottoscritto per accettazione espressa;
- (e) mantenere tutti i requisiti relativi alla sua qualifica; e
- (f) essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a), ovvero dell'art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alle attività oggetto del Contratto.

10.2 Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia o, successivamente alla sottoscrizione del Contratto, perda anche uno solo dei requisiti di cui al precedente Paragrafo, il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 25.

10.3 Il Committente si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore in qualunque momento la produzione di ogni opportuna certificazione, documentazione e/o attestazione in ordine al mantenimento dei suddetti requisiti e comunque di accertare in qualsiasi momento, anche autonomamente e discrezionalmente, l'effettivo possesso di tali requisiti.

10.4 Nel caso in cui l'Appaltatore non esibisse la documentazione prevista dal precedente paragrafo 10.3 nei termini indicati dal Committente nella richiesta o nel caso in cui quanto esibito o prodotto dall'Appaltatore, ai fini dell'affidamento del Contratto o della sua esecuzione, risulti in qualsiasi momento irregolare, incompleto e/o mendace, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 25.

10.5 L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente eventuali mutamenti relativi ai propri requisiti soggettivi. Nel caso in cui non venga data tale tempestiva comunicazione, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 25.

11. PERSONALE

11.1 In relazione alle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore opera come "imprenditore indipendente" mediante organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze, ovvero



mediante analoghi rapporti contrattuali previsti dalla legge. Egli è pertanto responsabile per l'operato dei propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

- 11.2** L'Appaltatore dichiara di avere il potere organizzativo dei mezzi necessari, nonché il potere organizzativo e direttivo nei confronti del proprio personale dipendente. Non è prevista alcuna parità di trattamento retributivo tra i dipendenti del Committente e i dipendenti dell'Appaltatore.
- 11.3** L'Appaltatore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data di sottoscrizione del Contratto, avuto riguardo alla categoria e alla località nella quale si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicato nella località nella quale si svolgono le attività. L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 11.4** L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente ogni documento attestante quanto enunciato nei precedenti paragrafi a seguito di sua richiesta scritta.
- 11.5** L'Appaltatore si impegna a tenere il Committente manlevato e indenne da qualunque richiesta, pretesa e/o azione avanzata nei confronti del Committente da parte di dipendenti, collaboratori e/o consulenti dell'Appaltatore stesso e/o dagli enti previdenziali che dovesse derivare dal mancato assolvimento degli obblighi di natura retributiva e/o contributiva o comunque quale conseguenza delle attività prestate.
- 11.6** L'Appaltatore si impegna a rispettare la normativa in materia di distacco del personale. In ogni caso, il Committente, qualora rilevi che per l'esecuzione del Contratto il numero dei lavoratori in distacco presso l'Appaltatore sia tale da far ritenere possibile il mancato possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti tecnico-organizzativi si riserva il diritto di effettuare controlli al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti ai sensi del Contratto.
- 11.7** In caso di violazione da parte dell'Appaltatore dei propri obblighi di cui ai precedenti Paragrafi 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 25.



12. Non applicabile

13. Non applicabile

14. NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEL LAVORATORE

14.1 L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente e ad adottare a proprie spese tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose manlevando e tenendo indenne il Committente da ogni responsabilità.

14.2 Omissis

14.3 Il Committente rende edotto l'Appaltatore, prima dell'esecuzione dei Servizi, sui rischi specifici presenti nelle aree in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. L'Appaltatore, sulla base delle informazioni ricevute, provvederà a sua volta a rendere edotti i propri lavoratori;

14.4 In caso di mancato rispetto di quanto sopra, il Committente si riserva la facoltà di sospendere tutte le attività nonché di risolvere il contratto ai sensi dell'Articolo 25, con diritto al ristoro di tutti gli eventuali danni subiti.

15. TUTELA DELL'AMBIENTE

15.1 L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le vigenti norme a carattere ambientale applicabili e deve organizzare e gestire le proprie attività adottando tutte le misure ed accorgimenti atti a minimizzare l'impatto sull'ambiente.

15.2 Prima della data di inizio delle attività, il Committente rende edotto l'Appaltatore della propria organizzazione interna per la tutela dell'ambiente. L'Appaltatore, in base alle informazioni ricevute, provvede a sua volta a rendere edotti i propri lavoratori.

15.3 In caso di mancato rispetto di quanto sopra, il Committente si riserva la facoltà di sospendere tutte le attività nonché la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 25 e il diritto al ristoro di tutti gli eventuali danni subiti.



16. CONTINUITÀ DEI SERVIZI

16.1 L'Appaltatore non potrà in alcun caso sospendere o interrompere le prestazioni, nemmeno in caso di asserito inadempimento, di qualsiasi tipo, del Committente, intendendosi espressamente esclusa l'applicazione dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1462 cod. civ. L'Appaltatore resta naturalmente libero di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti previsti dal presente Contratto.

17. ONERI DEL COMMITTENTE

17.1 Sono a carico del Committente in via tassativa e non esemplificativa i seguenti oneri:

- le verifiche tecniche e amministrative per l'accettazione del Servizio;
- la consegna della documentazione propedeutica alla prestazione del Servizio relativamente alle eventuali autorizzazioni ottenute da Enti competenti e/o da soggetti privati;
- le prestazioni del proprio personale coinvolto nelle attività contrattuali;
- ove necessario, il libero accesso del personale dell'Appaltatore e/o collaboratori nelle aree di lavoro del Committente e da queste messe a disposizione.

18. ASSICURAZIONI, SINISTRI, INDENNITÀ

18.1 Gli oneri relativi alla stipula dei contratti di assicurazione e i contributi assicurativi e previdenziali del personale dell'Appaltatore per infortuni, malattie, e responsabilità civile saranno a carico dell'Appaltatore.

18.2 L'Appaltatore sarà responsabile dei sinistri che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività di cui all'oggetto del Contratto in relazione ai propri dipendenti, a Terzi o alle cose, per cause inerenti a tali attività. In caso di infortunio saranno a carico dell'Appaltatore le indennità che dovessero spettare a favore degli aventi diritto, e l'Appaltatore terrà il Committente manlevato e indenne da qualsiasi danno, costo, spesa riveniente da pretese avanzate in relazione a tali infortuni.



18.3 Qualora venisse accertata la violazione degli obblighi di cui al precedente Paragrafo, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 25.

19. Non Applicabile

20. Subappalto

20.1 Le Parti convengono che in nessun caso sarà autorizzato il subappalto totale o parziale delle attività oggetto del Contratto.

20.2 Le Parti altresì convengono che la prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto qualora resa da parte di un soggetto sottoposto al controllo dell'Appaltatore e appartenente al medesimo gruppo societario non si configura come attività affidata in subappalto. L'Appaltatore garantirà comunque la continuità dei Servizi ai medesimi livelli qualitativi e quantitativi richiesti. In caso di violazione, il Committente avrà il diritto di risolvere il presente Contratto a norma dell'Articolo 25.

21. Omissis

22. RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

22.1 L'Appaltatore sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione dei Servizi, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore. Inoltre, l'Appaltatore dichiara di impiegare ogni ragionevole sforzo per garantire la corretta verifica e l'affidabilità delle informazioni fornite al Committente.

22.2 Ciascuna Parte è responsabile di tutti gli oneri, danni, spese e conseguenze pregiudizievoli che, nell'esecuzione del Contratto:

- a) siano cagionati, anche dal proprio personale, al personale, alle attrezzature e ai materiali dell'altra Parte;
- b) dovessero derivare dalla inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c) siano cagionati, anche dal proprio personale, a qualsiasi soggetto terzo;

pertanto terrà l'altra Parte indenne e manlevata da qualsiasi richiesta, domanda e/o azione avanzata da Terzi in conseguenza dei danni predetti.



- 22.3** L'Appaltatore è esonerato da ogni responsabilità nei confronti del Committente derivanti da informazioni incomplete o imprecise fornite dallo stesso Committente.

23. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- 23.1** Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, come stabilito dall'art. 1229 del Codice Civile, e ad eccezione della violazione dell'articolo 30 per cui la responsabilità dell'Appaltatore non sarà soggetta ad alcuna limitazione, in caso di violazione di quanto previsto dal presente Contratto, la responsabilità complessiva dell'Appaltatore a fronte di ciascuna violazione di ogni singola disposizione del Contratto non potrà eccedere il doppio del valore del Contratto desunto dalla contabilità finale
- 23.2** Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, come stabilito dall'art. 1229 del codice civile, e fermi gli obblighi di manleva previsti dal presente Contratto, le Parti non sono reciprocamente responsabili per lucro cessante, eventuali mancati profitti, perdite di produzione, perdita di contratti e/o danni indiretti e/o consequenziali.

24. AUTONOMIA

- 24.1** Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara la propria piena e incondizionata estraneità in merito ad obblighi e/o restrizioni di qualsiasi natura che potrebbero determinare interferenze, incompatibilità o conflitti di interesse con le attività previste nel Contratto stesso.
- 24.2** L'Appaltatore dichiara che nel periodo in cui è impegnata per il Committente a fronte del Contratto, svolge attività anche per altre aziende.

25. RISOLUZIONE

- 25.1** Il Committente avrà il diritto di risolvere il presente Contratto a norma dell'art. 1456 del codice civile, mediante invio di raccomandata A.R. all'Appaltatore, in tutti i casi in cui il presente Contratto preveda tale diritto.
- 25.2** Le Parti hanno altresì il diritto di risolvere il Contratto in tutti i casi in cui la legge preveda espressamente il diritto o l'obbligo del Committente di risolvere il Contratto stesso, nei modi previsti dalle stesse previsioni di legge.



- 25.3** In ogni caso di risoluzione del Contratto (a norma del presente Articolo 25 o altrimenti), il Committente avrà altresì diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e, ove applicabile, al pagamento di quanto dovuto eventualmente a titolo di penale a norma dell'Articolo 19 del Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.
- 25.4** Nel caso di risoluzione, all'Appaltatore è espressamente riconosciuto il Prezzo per le sole prestazioni del Servizio regolarmente eseguite e documentate, e nei limiti in cui tali prestazioni risultino utili per l'uso a cui sono destinate.
- 25.5** Salvo ove espressamente e diversamente previsto in altre clausole del presente Contratto, la risoluzione a norma del presente articolo ha effetto immediato dal momento dell'effettuazione della relativa comunicazione.

26. RECESSO

- 26.1** Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento e per motivi rimessi alla sua discrezionalità, previa comunicazione scritta da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.
- 26.2** Il recesso avrà effetto immediato dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della relativa comunicazione del Committente.
- 26.3** In caso di recesso ai sensi del paragrafo precedente, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile, sarà riconosciuto all'Appaltatore solamente il compenso per i Servizi richiesti svolti fino alla data di efficacia del recesso, senza che gli sia riconosciuto alcun indennizzo.
- 26.4** In caso di recesso dal presente Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare al Committente qualsiasi *Deliverables*, o parte di esso anche se non ancora accettato, realizzato sino alla data di recesso, con la relativa documentazione e con ogni altro elemento necessario a garantire al Committente l'uso di tali *Deliverables* o delle relative parti.

27. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

- 27.1** Costituiscono causa di forza maggiore solo gli eventi eccezionali (quali ad esempio: le catastrofi naturali, le alluvioni, i sabotaggi, le guerre, i sollevamenti popolari, le ribellioni, ecc.) che non siano imputabili all'Appaltatore e i cui effetti egli non abbia potuto prevenire o non possa superare mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica e organizzativa.



- 27.2** Non saranno quindi considerati cause di forza maggiore anche gli eventi che, per quanto non direttamente imputabili all'Appaltatore, possano essere riconducibili ad un difetto di previsione e/o di programmazione da parte dello stesso.
- 27.3** Lo sciopero verrà considerato causa di forza maggiore unicamente qualora "generale" o a carattere nazionale del settore a cui appartiene l'Appaltatore e unicamente ai fini del riconoscimento dell'eventuale diritto alla concessione di eventuali proroghe. I ritardi nella prestazione da parte di Terzi a favore dell'Appaltatore verranno considerati forza maggiore solo se direttamente riconducibili da una delle cause di forza maggiore sopra richiamate.
- 27.4** L'insorgere e il cessare degli eventi costituenti forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore al Committente per iscritto.
- 27.5** In ogni caso l'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie necessarie ad evitare il verificarsi di ulteriori danni alle opere, alle persone e alle cose ed è tenuto a porre in essere quanto necessario al fine di contenere e ridurre gli eventuali effetti dannosi a carico del Committente causati dagli eventi di forza maggiore.

28. CESSIONE DEL CONTRATTO

- 28.1** E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il Contratto a Terzi.
- 28.2** Il mancato rispetto di tale divieto comporterà l'immediata risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'Articolo 25, salvo il diritto delle Parti al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.



28.3 Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del Contratto, una o più società dovesse uscire dal Gruppo Snam il Committente si riserva il diritto di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, a tali società (società cessionaria/e). In tal caso la cessione del Contratto sarà efficace nei confronti dell'Appaltatore dal momento della sua notifica da parte del Committente e con riferimento alle sole prestazioni non ancora eseguite ovvero a quelle in corso di esecuzione a tale data. Pertanto l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara espressamente di liberare sin d'ora il Committente cedente dalla responsabilità per l'eventuale futuro inadempimento della società cessionaria. La società cessionaria subentrerà al Committente nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente Contratto e oggetto di cessione, nei limiti delle prestazioni non ancora eseguite ovvero a quelle in corso di esecuzione alla data della notifica.

29. ANTIRICICLAGGIO

29.1 Il Committente dichiara di osservare i principi generali di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, condividendo l'obbligo di collaborazione attiva (tramite, a titolo esemplificativo, la segnalazione di operazioni sospette, la conservazione dei documenti e il controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

29.2 Ai fini del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;



d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

- 29.3** Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al paragrafo 29.2, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
- 29.4** Ai fini del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
- 29.5** L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.
- 29.6** L'Appaltatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- 29.7** Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dal presente Paragrafo ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore costituisce inadempimento al presente Contratto; conseguentemente il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 25 in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell'Appaltatore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 o all'art. 648-bis del codice penale, fermo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

30. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

- 30.1** Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna ad astenersi (direttamente o indirettamente), e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano:



- a) dall'offrire, promettere, elargire, pagare denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) a un Pubblico Ufficiale o a un qualunque soggetto privato; o
 - b) dall'autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui alla precedente lettera a).
- 30.2** L'Appaltatore dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, il Codice Etico, il "Modello 231" del Committente (consultabili e stampabili sul sito del Committente) e la "Linea Guida Anticorruzione" del Gruppo Snam (consultabile e stampabile sul sito internet www.snam.it). L'Appaltatore dichiara inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per la durata del Contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione.
- 30.3** L'Appaltatore, nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano, senza previa comunicazione al Committente e preventivo consenso scritto dello stesso, dall'avere contatti e/o dall'organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali.
- 30.4** Ogni relativa comunicazione e richiesta di consenso del Committente dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica segnalazioni@snam.it.
- 30.5** Sempre con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna altresì ad astenersi dal compiere le seguenti attività:
- a) dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di società del Gruppo Snam, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico del Committente e dalla "Linea Guida Anticorruzione" del Gruppo Snam;
 - b) concludere accordi direttamente con Personale del Gruppo Snam o loro Familiari o società a essi riconducibili.
- 30.6** L'Appaltatore si impegna a comunicare senza indugio al Committente:



- a) qualsiasi richiesta o tentata richiesta di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) ricevuta da Pubblici Ufficiali, da un qualunque soggetto privato o da Personale del Gruppo Snam, o da loro Familiari, o da società a essi riconducibili, in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente Contratto;
 - b) qualsiasi regalo, intrattenimento, viaggio o altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale a favore di amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di società del Gruppo Snam o loro Familiari;
 - c) qualsiasi intermediario/consulente commerciale utilizzato dall'Appaltatore allo scopo di intrattenere i rapporti con il Committente e/o di agevolare la conclusione di affari con il Committente;
 - d) qualsiasi promessa/offerta/dazione (o relativo tentativo) di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) che l'Appaltatore (o suoi amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o Familiari) abbia ricevuto da amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di società del Gruppo Snam o da loro Familiari in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente Contratto e da questo non prevista.
- 30.7** Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica segnalazioni@snam.it.
- 30.8** Nel caso in cui il Committente abbia un ragionevole sospetto di una violazione del presente Articolo, l'Appaltatore dovrà permettere al Committente stesso o al Revisore da questo individuato a tal fine, di effettuare verifiche (anche documentali e contabili) del corretto adempimento del presente Articolo.
- 30.9** In caso di inosservanza, anche parziale, degli impegni previsti dal presente Articolo, il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto a norma dell'articolo 25. Ferma restando tale facoltà di risoluzione, al Committente è riservato anche il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto o di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, in presenza di notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza delle previsioni del presente Articolo.



30.10 L'esercizio dei diritti sopraindicati avverrà a danno dell'Appaltatore e all'Appaltatore saranno addebitati tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, fatto comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, derivanti dalla violazione o inosservanza di cui sopra. Inoltre l'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza del presente Articolo, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne il Committente a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivante da tale inosservanza.

31. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

31.1 Il Committente si riserva la piena ed esclusiva proprietà e ogni diritto inerente a quanto realizzato dall'Appaltatore a fronte del Contratto.

31.2 Sia durante la vigenza del Contratto sia dopo il suo termine non è concesso all'Appaltatore, né esplicitamente né implicitamente, alcun diritto o licenza di pubblicare, riprodurre, preparare lavori derivati, distribuire copie, rendere disponibili a terzi, visualizzare pubblicamente, far operare o comunque avvalersi di qualsiasi materiale preparato in esecuzione del Contratto, ad eccezione del materiale già di proprietà dell'Appaltatore e preesistente alla stipula del Contratto.

31.3 Eventuali deroghe ai precedenti Paragrafi 31.1 e 31.2 potranno essere concesse dal Committente con specifica autorizzazione scritta.

31.4 Qualora venisse accertata la violazione dell'obbligo di cui al presente Paragrafo, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 25, oltre al risarcimento del maggior danno.

32. PRIVACY

32.1 Sulla base delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento dei dati personali che derivi dall'esecuzione del Contratto in essere tra le Parti stesse, sarà effettuato unicamente per finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal GDPR. Si precisa che il Committente Snam S.p.A. è Titolare del Trattamento dei dati personali (di seguito il "Titolare") che potranno essere trattati e comunicati all'Appaltatore, quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito il "Responsabile"), in quanto dotato dei requisiti di esperienza, capacità,



affidabilità previsti dall'art. 28 del GDPR per assolvere alla funzione di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ivi comprese le garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

32.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e mai in difformità al Contratto sottoscritto tra le Parti.

In particolare, l'Appaltatore, in qualità di "Responsabile Esterno del trattamento", si impegna a:

- verificare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto del GDPR, nonché della Normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, inclusi ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali e pronunce emesse dall'Autorità Garante;
- impartire le opportune istruzioni scritte ai soggetti che opereranno come "incaricati del trattamento" sotto la sua autorità, in conformità alla normativa privacy sopra richiamata, vigilando altresì sul loro operato;
- adottare tutte le misure richieste per garantire la sicurezza dei trattamenti di cui all'art. 32 (cfr. art. 28, paragrafo 3, lettera c);
- in caso di subappalto autorizzato di parte delle attività oggetto del Contratto che comportano il trattamento di Dati Personali di cui il Committente è Titolare, l'Appaltatore si obbliga a:
 - a) far accettare al/i subappaltatore/i di essere designati sub-responsabili del trattamento;
 - b) garantire di aver verificato che detti sub-responsabili posseggano i requisiti di idoneità necessari ed applichino misure tecniche ed organizzative adeguate ad eseguire correttamente le attività ad essi assegnate;
 - c) garantire che i sub-responsabili trattino i dati personali in conformità a quanto previsto dal Contratto sottoscritto tra le parti ed alle istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile Esterno sopra individuato;
 - d) assumere l'integrale responsabilità nei confronti del Titolare in relazione all'operato di detti soggetti;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o altro soggetto incaricato;



- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui dagli articoli da 32 a 36 ovvero (i) nel caso di data breaches, (ii) valutazione di impatto, (iii) consultazione preventiva dell'Autorità di controllo nei casi stabiliti dall'art. 36.
- verificare la adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nel trattamento dei dati così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; sulla base del Contratto in essere tra le Parti, il Titolare autorizza il Responsabile a trasmettere i dati personali esclusivamente ai soggetti ai quali la comunicazione è consentita per legge ovvero ai soggetti per i quali la comunicazione dei predetti dati è necessaria ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

32.3 I dati personali acquisiti e/o ricevuti, da ciascuna delle Parti, in esecuzione del Contratto, saranno conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per le quali gli stessi saranno raccolti e trattati, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle predette finalità.

32.4 Trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza del Contratto ovvero dalla data di risoluzione o cessazione dello stesso, per qualsivoglia causa, il Responsabile ha l'obbligo di cancellare ovvero restituire, a scelta del Titolare, tutti i dati acquisiti nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

32.5 La presente nomina dell'Appaltatore quale Responsabile avrà efficacia per tutta la durata del Contratto e fino a quando lo stesso per qualsiasi motivo dovesse cessare.

33. RISERVATEZZA

33.1 I dati, le informazioni e i documenti che divengano noti all'Appaltatore in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto, anche se non proteggibili ai sensi degli articoli 98 e seguenti del Decreto legislativo n. 30 del 2005 o da qualunque altra normativa applicabile, anche straniera, ivi incluse le informazioni commercialmente sensibili come disciplinate nel Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA", già Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico - "AEEGSI") in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile ("*Unbundling*") per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (Delibera ARERA 11/07), non possono essere usati né rivelati a terzi senza il preventivo consenso scritto del Committente.



33.2 In caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo, il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 25.

34. Non applicabile

35. LEGGE REGOLATRICE, FORO COMPETENTE E LINGUA

35.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

35.2 Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti derivanti dal, o in qualsiasi modo connesse al, presente Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

35.3 Se non diversamente richiesto dal Committente e a esclusione di eventuali documenti già predisposti dal Committente in altra lingua, tutti i documenti, la corrispondenza e i rapporti tra le Parti devono essere in lingua italiana.

36. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

36.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1326 del Codice Civile, il Contratto è concluso nel momento in cui il Committente riceverà l'accettazione scritta senza riserve dell'intero suo contenuto da parte dell'Appaltatore.

36.2 L'accettazione del Contratto da parte dell'Appaltatore dovrà essere redatta su carta intestata dello stesso, nei termini riportati nell'Allegato A) - Lettera di Accettazione del Contratto e dovrà contenere la seguente indicazione:

"Si intendono espressamente approvati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, c.2 cod. civ. i seguenti articoli: 10 ("Requisiti dell'Appaltatore"), 16 ("Continuità dei Servizi"), 23 ("Limitazioni della Responsabilità"), 25 ("Risoluzione"), 26 ("Recesso"), 29 ("Antiriciclaggio"), 32 (Privacy), 33 (Riservatezza del Contratto);

36.3 Tale accettazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo ovvero da persona munita dei necessari poteri ed essere inviata al Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della presente, all'indirizzo di cui al successivo Articolo 37.



36.4 Qualora sia accertata, nei confronti dell'Appaltatore, la sussistenza di una causa di divieto a stipulare contratti, il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'Articolo 25.

37. GESTORE DEL CONTRATTO E LUOGHI DELLE COMUNICAZIONI

37.1 Ciascuna Parte nomina un proprio rappresentante che fungerà da Gestore del Contratto, ossia il principale punto di riferimento ai fini dell'esecuzione del Contratto. In particolare i Gestori del Contratto nominati da ciascuna Parte avranno il potere di rappresentare detta Parte in relazione al presente Contratto e di garantire anche la gestione amministrativa dello stesso.

37.2 Le Parti nominano i seguenti soggetti quali Gestori del Contratto:

Per il Committente:

Matteo Caserotti Head of Compensation & Benefit, Workforce Planning & Labour Cost

Per l'Appaltatore:

Dott. Nicola Squicciarini: tel. 06/44259751 – mail: n.squicciarini@lilt.it.

Tutte le comunicazioni e le notifiche richieste a fronte del Contratto saranno fatte per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi:

- Per il Committente

Sede legale in San Donato Milanese (MI)

Piazza Santa Barbara, 7

20097 San Donato Milanese (MI)

matteo.caserotti@snam.it

PEC: [●]

- Per l'Appaltatore

Sede Centrale LILT: tel 06/4425971 – mail: sede.centrale@lilt.it; PEC: sede.lilt@pec.it.

37.3 Tutte le comunicazioni si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario.

ALLEGATO A

SPECIFICA TECNICA

OGGETTO

Esecuzione da parte dell'Appaltatore, presso i propri spazi di prevenzione (ambulatori) presenti sul territorio nazionale o presso altre strutture con le quali collabora a livello locale attraverso le Sezioni Provinciali, delle prestazioni indicate nella Specifica Tecnica e rivolte a tutti i dipendenti delle Società del Gruppo Snam e per i pensionati o il personale in mobilità delle stesse, limitatamente ad un anno dalla chiusura del rapporto aziendale.

TIPOLOGIA DI VISITE

Donne

- Orientamento oncologico (anamnesi riferita al rischio oncologico) con visita senologica, ispezione della cute-nei e della cavità orale (è prevista l'effettuazione della singola visita) (annuale)
- Pap Test (annuale)
- Pap Test con visita ginecologica (annuale)
- Mammografia da 40 anni (annuale)
- Ricerca del sangue occulto nelle feci da 40 anni (annuale)
- Ecografia mammaria (solo su indicazione clinica)

Uomini

- Orientamento oncologico (anamnesi riferita al rischio oncologico) con ispezione della cute-nei, della cavità orale ed esplorazione rettale (dai 50 anni 1) (annuale)
- Ricerca del sangue occulto nelle feci da 40 anni (annuale)

Eventuali modifiche, ampliamenti e/o sostituzioni di accertamenti saranno concordati tra Committente e Appaltatore.

Nel caso di visite parziali, le stesse saranno liquidate come specificato all'interno del prezzario

NB: 1 Esplorazione rettale: dai 40 anni annuale se esiste una storia familiare di patologia prostatica, e/o del grosso intestino.

Collaborazioni

Le due Parti si accordano nel prendere parte a progetti e creazioni di gruppi di lavoro per informazioni e sensibilizzazione sulla prevenzione. A tal fine Snam verrà informata sulle nuove iniziative LILT (campagne di prevenzione, eventi, work shop, ecc) e verranno concordate comuni iniziative di divulgazione.

MODALITA' DEL SERVIZIO

SNAM usufruirà di un gestore esterno per il disbrigo delle procedure inerenti le prenotazioni delle visite previste nella Specifica Tecnica.

La Società incaricata per il disbrigo di tali procedure è:

Eudaimon srl, con sede in Vercelli – Corso Garibaldi, 15 P.IVA/CF 03269680967.

La persona di riferimento della società sarà Simone Mantoan

Società incaricata si occuperà di:

- Raccogliere le richieste di prenotazione da parte dei dipendenti;
- Trasmettere tali richieste all'Appaltatore;
- Verificare le prestazioni dell'Appaltatore

Per prenotare il servizio il dipendente deve compilare un form dedicato presente sul portale Welfare oppure chiamare il numero verde dedicato: in fase di compilazione online o durante il contatto telefonico il dipendente sceglierà la sede presso la quale effettuare la visita e il relativo protocollo.

A conclusione della prenotazione (online o telefonica), il dipendente riceverà una mail o un sms con indicato l'indirizzo sede dell'Appaltatore, gli orari e i contatti: per completare la prenotazione e definire l'appuntamento il dipendente dovrà chiamare direttamente la sede dell'Appaltatore.

In parallelo l'Appaltatore riceverà in tempo reale un messaggio con i dati del dipendente che ha fatto la richiesta di un protocollo e potrà quindi eventualmente procedere lui stesso a contattare il dipendente.

Per accedere alle prestazioni presso le strutture dell'Appaltatore i dipendenti delle Società del Gruppo SNAM (i pensionati o il personale in mobilità, limitatamente ad un anno dalla chiusura del rapporto) dovranno presentarsi, previo appuntamento, muniti di documento di riconoscimento aziendale (per i pensionati o il personale in mobilità certificazione con data comprovante la risoluzione del rapporto aziendale), e di un documento di riconoscimento personale.

Mensilmente le sedi dell'Appaltatore invieranno un report con il dettaglio delle visite effettuate, al seguente indirizzo mail della Società incaricata backoffice@eudaimon.it

A seguito della ricezione di tali report, Eudaimon invierà periodicamente alla sede centrale dell'Appaltatore il riepilogo delle visite effettuate sul territorio da fatturare a SNAM.

Con cadenza trimestrale la sede centrale di Roma invierà a SNAM fattura per le prestazioni eseguite, agli indirizzi indicati nel contratto e per conoscenza agli indirizzi:

Mbx.welfare.fornitori@snam.it - backoffice@eudaimon.it

Eudaimon verificherà per conto di SNAM le fatture incrociando i dati delle richieste effettuate sul portale welfare o attraverso il Supporto Clienti con i report mensili inviati dalle sedi dell'Appaltatore.

Al termine delle visite sarà rilasciato al dipendente un giustificativo per l'azienda attestante l'avvenuta prestazione (All.D).

Punti di attenzione:

- l'appaltatore deve garantire che le visite previste nell'oggetto della presente Specifica Tecnica vengano effettuate solo una volta all'anno per ciascun dipendente o pensionato o personale in mobilità (limitatamente ad un anno dalla chiusura del rapporto) o comunque sulla base del protocollo medico allegato.
- Le eventuali visite od esami non previsti nella presente Specifica sono da considerarsi "personali" e dovranno essere regolate individualmente dai dipendenti e/o pensionati.
- Le visite/esami dovranno essere garantiti entro un massimo di 30 giorni dalla prenotazione, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambulatorio prescelto.
- L'Appaltatore deve impegnarsi ad eseguire i servizi con la massima professionalità, al più alto livello di conoscenza clinico-medica, in ogni caso con la qualificata diligenza richiesta dai servizi medesimi.
- Le visite effettuate a coloro non in possesso dei requisiti definiti dal Committente ed ulteriori eventuali prestazioni non consentite, nell'arco dell'anno, dal protocollo sanitario sono da considerarsi a carico dell'Appaltatore.

- o La mancata disdetta preventiva da parte dei dipendenti non genererà alcun costo a carico del Committente.
- o L'appaltatore malleverà e manterrà indenne il Committente per ogni eventuale danno o richiesta di risarcimento che dovesse derivare durante l'esecuzione del servizio.

CONSEGNA REFERTI

- I fogli referto delle visite al seno, cute, cavo orale ed esplorazione rettale dovranno essere consegnati dal medico al paziente al termine della visita.

- I referti, con i relativi esami, delle mammografie, ecografie e Pap Test verranno consegnati entro 15 giorni dopo l'effettuazione dell'esame, dietro presentazione del biglietto ritiro esiti, direttamente all'interessato o a persona munita di delega scritta.

- I referti urgenti saranno consegnati direttamente dal medico, con successiva spedizione dei relativi esami al dipendente.

Su richiesta degli interessati, i fogli referto delle visite o degli esami non consegnati al termine della visita/esame verranno spediti all'indirizzo indicato dal paziente.

MONITORAGGIO ATTIVITA'

L'appaltatore dovrà inviare annualmente al committente una tabella riassuntiva delle prestazioni erogate (*all. G*).

FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

Nell'ambito della collaborazione finalizzata al lavoro di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione, l'appaltatore dovrà inoltre prevedere una figura professionale di riferimento con il seguente profilo:

- o Buone capacità relazionali e conoscenze nel campo dell'oncologia/epidemiologia tali da garantire un'interfaccia efficace con tutte le sezioni Provinciali della LILT

In modo particolare dovrà provvedere allo svolgimento delle seguenti attività:

- o Raccolta mensile ed analisi statistica dei dati relativi all'affluenza ed alle prestazioni effettuate presso tutti i centri LILT periferici e relativo rendiconto al referente Snam;
- o Raccolta annuale dei dati inerenti i casi sospetti nelle sedi periferiche e rendiconto al referente Snam (vedi Allegato F);
- o Assicurare e facilitare lo svolgimento del programma di screening come previsto dal protocollo del Piano di Diagnosi Precoce;
- o Informare ogni Sezione Provinciale LILT sulle modalità di compilazione e trasmissione elettronica del prospetto delle visite erogate ai dipendenti Snam (vedi Allegato H). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte (nominativo, sesso, società di appartenenza, data effettuazione prestazione, tipo di visita) e trasmesso via mail al gestore del contratto. Ciò al fine di poter facilitare il lavoro di riscontro delle prestazioni effettivamente erogate.
- o Fungere da collegamento tra le Sezioni Provinciali LILT ed il Gestore del contratto Snam, nonché gestire eventuali problematiche che dovessero insorgere a tale livello.
- o Gestire eventuali problematiche che dovessero insorgere, anche relativamente alla nuova introduzione dell'invio informatico dell'allegato H riportante i nominativi ed il tipo di visite delle persone che si sono sottoposte a visita medica presso gli ambulatori della LILT su tutto il territorio nazionale.
- o Concordare comuni iniziative di divulgazione per le nuove iniziative Lilt (campagne di prevenzione, eventi, work shop, ecc).

REPORTISTICA

L'Appaltatore elaborerà mensilmente e posticipatamente una reportistica contenente il dettaglio relativo ai servizi resi nel mese precedente.

Il riepilogo delle prestazioni mensili (all. E) e i moduli di avvenuta prestazione dovranno essere allegati alle fatture.

Si precisa inoltre che il prospetto delle visite ai dipendenti Snam (all. H) andrà inviato tramite e-mail al Gestore del Contratto SNAM.

MODULISTICA

All. C - *"Protocollo medico"*

All. D - *"Certificato avvenuta prestazione"*

All. E - *"Tabella riepilogativa prestazioni effettuate mensilmente"*

All. F - *"Riepilogo annuale Casi sospetti"*

All. G - *"Tabella riepilogativa prestazioni annuali"*

All. H - *"Prospetto visite dipendenti Snam da inviare tramite e-mail"*



energy to inspire the world

Allegato "C"

PROTOCOLLO MEDICO

Per le donne

- ✓ Pap Test: annuale
- ✓ Pap Test con visita ginecologica: annuale
- ✓ Mammografia: Per la prima volta a 40 anni.
Successivamente ogni anno
- ✓ Visita Senologica: Per la prima volta a 25 anni.
Successivamente ogni anno.
- ✓ Ecografia mammaria (solo su indicazione clinica)

In entrambi i sessi

- ✓ Ispezione Cute e nei: 1 volta l'anno
- ✓ Ispezione Cavo orale (bocca, faringe, laringe): 1 volta l'anno
- ✓ Ricerca sangue occulto nelle feci: per la prima volta a 40 anni.
Successivamente ogni anno.

Per gli uomini

- ✓ Esplorazione rettale: a partire dai 40 anni
Successivamente ogni anno.



energy to inspire the world

Allegato "D"

PIANO DI DIAGNOSI PRECOCE

Data,.....

Si certifica che in data odierna, dalle ore.....alle ore.....

Il/la Signor/a

matr. Azi.le n.....della (*) Società (**FLEGGARE SULLA SOCIETA' DI APPARTENENZA**) SEDE.....

si è presentato/a presso il nostro Spazio Prevenzione per visita specialistica

- > **Visita di orientamento oncologico donna**
 - seno – cute-nei – cavità orale
- > **Visita di orientamento oncologico uomo**
 - cute-nei – cavità orale – esplorazione rettale
- > **Mammografia**
- > **Ecografia**
- > **Pap Test**
- > **Ricerca del sangue occulto nelle feci**
- > **altro (pap con visita ginecologica...)**

La Segreteria

NOME DELLE SOCIETA'	FLEGGARE SOCIETA'
Snam	
Snam Rete Gas	
GNL,Italia	
Stogit	

Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) Italia
Tel. centralino + 39 02.3703.1
www.snam.it

Snam S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale: Euro 2.735.670.475,56 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443
Partita IVA n. 13271390158

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di

PREVENZIONE ONCOLOGICA - ANNO

RIEPILOGO ANNUALE VISITE DIPENDENTI SNAM

Donne	Tipo di visite o esami	mese di
	seno	
	cute/nei	
	cavità orale	
	Pap-test	
	Pap-test+visita ginecologica	
	mammografie	
	ecografia mammaria	
	sangue occulto	
	Totale n° visite	0
	Totale contributi	0,00

Uomini	Tipo di visite	mese di ...
	cute/nei	
	cavità orale	
	esplorazione rettale	
	sangue occulto	
	Totale	0
	Totale contributi	0,00
	TOTALE N° VISITE	0
	TOTALE CONTRIBUTI	0,00



energy to inspire the world

Allegato "F"

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione _____

Campagna Nazionale – PREVENZIONE ONCOLOGICA – ANNO

RIEPILOGO ANNUALE DIPENDENTI SNAM – CASI SOSPETTI

CASI RISCONTRATI	N° sospetti Donne	N° sospetti UOMINI
Lesioni Cervice Uterina		
Lesioni precancerose		
Lesioni cancerose		
Altro		
Lesioni mammarie		
Microcalcificazioni		
Noduli		
Carcinoma		
Altre neoformazioni maligni benigni		
Lesioni cutanee		
Lesioni precancerose		
Lesioni cancerose		
Lesioni cancerose		
Basalioma		
Melanoma		
Altro		
Lesioni cavo orale		
Lesioni precancerose		
Lesioni cancerose		
Lesione colon retto		
Polipi adenomatosi		
Villosi		
displastici		
Carcinomi		
Altro		



ALLEGATO CORRISPETTIVI
Contratto n. 5000004355
Servizi diagnosi precoci

snam
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino + 39 02.3703.1
www.snam.it

snam S.p.A.
sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale: Euro 2.735.670.475,56 I.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443
Partita IVA n. 13271390158



ART.	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	IMPORTO €
1.1	Figura professionale di riferimento	Anno	€ 15.000,00
Donna			
1.2	Orientamento oncologico donna: visita senologica, cute-nei, e della cavità orale	Cad.	€ 80,00
1.3	Pap Test	Cad.	€ 30,00
1.4	Pap test con visita ginecologica	Cad.	€ 55,00
1.5	Mammografia	Cad.	€ 70,00
1.6	Ecografia mammaria (solo su indicazione clinica)	Cad.	€ 70,00
1.7	Ricerca sangue occulto nelle feci	Cad.	€ 22,50
Uomo			
1.8	Orientamento oncologico uomo: esplorazione rettale, cute-nei, e della cavità orale	Cad.	€ 80,00
1.9	Ricerca sangue occulto nelle feci	Cad.	€ 22,50
1.10	Visite con esecuzione parziale	Cad.	€ 27,50

Condizioni

Le Parti si danno atto che i prezzi sopra riportati:

- a) si intendono al netto dell'IVA
- b) sono stati determinati tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, quali, a titolo esemplificativo, le condizioni di svolgimento dei Servizi e la loro



importanza, le difficoltà e l'onerosità della loro prestazione, il reperimento del personale incaricato;

- c) comprendono gli oneri inerenti alle attività di sicurezza derivanti dal Contratto e quelli relativi all'ottemperanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente;
- d) comprendono: (i) qualsiasi tipologia di contributo previdenziale; (ii) tutto quanto dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dei Servizi effettuate anche al di fuori del normale orario di lavoro e/o nelle giornate di sabato o nei festivi, nel rispetto di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento, sollevando il Committente dalle eventuali inosservanze; (iii) tutti gli oneri derivanti dall'eventuale sostituzione del personale dell'Appaltatore per qualsiasi motivo essa dovesse avvenire; (iv) spese di ufficio, per comunicazioni postali, telefoniche e riproduzioni, oltre che per copie di studio e sviluppo, per traduzione del materiale di provenienza del Committente o di altra provenienza, nonché le prestazioni normalmente necessarie per l'espletamento dell'oggetto del Contratto

Le Parti concordano che tutti il Prezzo resterà fisso e invariabile, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, e indipendentemente dal verificarsi dei presupposti che possano legittimare la revisione ex art. 1664 del Codice Civile.